

## Art. 1 volume 5\_7

**1.32078**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32079**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32080**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.32086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32088

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32089

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti*

sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32094**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32095**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32096

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32097

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*



l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32102**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32103**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32104**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i*

componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32106**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti:*

delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32110**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32111**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32112**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32113**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32114

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32115

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*



l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32116**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32117**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32118**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32119**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32120**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32121**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32123

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32124

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32125

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32126

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in*

regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32127**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*



avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32131**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32132**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32133**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32134**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32135**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32136**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32137**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32145**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*



amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32146**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32148**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32149**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32150**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32154**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32155

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32156

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32157

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32158

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che*



esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32163**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32164**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32165**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker**

e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32172

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32173

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32174**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32175**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*



Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32176**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32177**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32183

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32184

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32185

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32186

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32189**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32190**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*



l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32191**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32192**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32193

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32194

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32195

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la*

stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32196**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32197**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32198**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32199**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32200**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32201**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32203**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32204**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32205**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32206**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*



finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32207**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32208**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.32209

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32210

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32211**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32212**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32213**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32214

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.32215

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32216

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32217

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32218

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32219

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale*

adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32220**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32221**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*



prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32222**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32226**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32227**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32228**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32229**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32230**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32231**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32232**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32233**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32234**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*

direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32235**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32236**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*



operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32237**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32238**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32240**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32241**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32242**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32243**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32245**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32246**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una*

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32248**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*

assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32249**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32250**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker*

e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32251**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32252**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le*



regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32253**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32254**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32255**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32256**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32257**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32258**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32259

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32260

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.32261

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32262

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32263

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32264

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32265

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32266

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32267**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli*



organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.32271

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32272

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32273

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32274

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32275

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32276**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32277**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32278**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*

sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32279**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32280**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32281**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32282**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32283**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione*



della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32284**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32285**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32286**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32290**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32291**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese*

e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*



autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32303

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32304

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32305**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32306**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32307**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32308**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano,*

comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32309**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32310**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32312

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32313

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*



alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32314**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32316**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32317**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32318**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32319**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32320**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32321**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32324**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32325**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32326**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32327**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker*



e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32332**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32333

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32334

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32335**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32336**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32337**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32338**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32339**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32340**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32342

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32343

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei*



confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32344**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32345**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32346**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di*

stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32347

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32348

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32349**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32350**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32351**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32352**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32353**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32354**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32355**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32356**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32357**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### **1.32358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32359**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32360**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32363

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32364

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32365**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32366**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32367**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32369**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32370**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32371**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32372**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32373**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32374**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32375**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*



rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32376**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32377**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32378**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32379

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32380

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32383

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32384

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32385**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32389**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32390**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*



assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32402

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32403

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese*

e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32404**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32405**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*



patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32406**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32407**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.32408**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32409**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32410**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32411**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32412**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32413**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.32414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.32415**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.32416**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32418**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32419**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### **1.32422**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32423**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32424**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32425**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32428**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32429**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32430**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32431**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32432**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32433**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32434

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32435

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32436

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32437

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*



applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32439**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32440

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32441

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32442**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32443**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.32444

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32445

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32446

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.32448**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32449**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32451**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32452**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*



l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32453**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32454**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32455**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32456**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32457**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32460**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32461**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32462**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32463**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32464

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32465

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*

libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle*



imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32472

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.32473

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32474

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32475

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32476**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.32477**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32480**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.32481**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32482

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32483

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32484**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32485

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32486

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana*

attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32491**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32492

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32493

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32494**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32495**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32496**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*



gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32498**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32499**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32505**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32506**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32507**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32510

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32511

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il*



consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32513**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32514

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32515

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32516

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32517**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32518**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32519**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32522**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32523

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32524

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32525

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.32526

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*



comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32527**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32528**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad*

essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32529**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32530**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32531**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32533**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32534**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32536

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32537

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la*

stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32540**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32541**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32542

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32543

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32544

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32545

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32546

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32547

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32548

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32549

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32550

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32551

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32552

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32553

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32554**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32555**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32556**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*



operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32559**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32560**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32562**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32563**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32566**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32567**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32568**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32569**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32570**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32571**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*



nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32572**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32573**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32574

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32575

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32576

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32577

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32578

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32579**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32580**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32582**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32583**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32584**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32585**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32586**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32587**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32590**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32591**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32594

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32595

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32596**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32597**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle*

imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32599**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32600**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32602**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32603**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*



natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32605**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32606**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32607**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32608**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32609**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32612**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32613**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32614**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32616**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### 1.32617

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le*

regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32620

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32621

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32622**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32623**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32625

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32626

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32628**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32629

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32630

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32634

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32635

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32636

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32637

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32638**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32639

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32640

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32641**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32642**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32644**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32645**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32646**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32647**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32648**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32649**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32650**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32654**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32655**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32656**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro*

collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32657**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione*

preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32659**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32660**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.32661

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32662

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32663

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32664**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni*



e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32668**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32669**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32671

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32672

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32673

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32674

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32676**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32677**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32678**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.32679

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*



i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32682

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32683**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32684**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32685

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32686

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32687

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32688

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32689**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*



consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32694**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32695**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32696**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32697**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.32698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32700

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32701

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32702**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32704

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32705

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.32708

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32709

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.32710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32712

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32713

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32714**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32715**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32716**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32717**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32718

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32719

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32723**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.32724**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32725

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32726

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32727**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32728**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32729**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32730**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32732

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32733

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di*

stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32734**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32735**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32736

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32737

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32738

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32739**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32741

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32742

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32743

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32744

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32745

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32746

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32747

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32748

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle*

imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32753

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32754

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32755

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32756

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*



delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32758**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32760

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32761

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*

libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32762**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32763**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32764**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32765

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32766

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32767**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32768**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32769**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32770**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32771

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32772

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32773**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32775**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32776**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare*

ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32777**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32778**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32779**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32780

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32781

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti*

sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32783**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32784**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32785**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32786

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32787

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32788

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32789

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32791**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32792**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32793**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.32794**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.32795**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32796**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32797**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti*

sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32801

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32802

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32803**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32804**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32805**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32806**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32807**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.32808**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32809**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32810**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32811**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32812**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32813**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32815

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32816

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32817**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32818**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32819**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32820**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32821**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32822

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32823

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32824**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32826

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32827**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese,*

degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32829**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32830**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32831

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32832

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32833**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32834**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32835**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32836**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32837**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32839**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32840**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32841**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.32842**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza*

ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32843**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32844**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32845**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32847**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*



assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32849**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32850**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32851**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32852**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.32853**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32855**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32856**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.32863**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono*

incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei*



comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32875

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32876

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32880**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del*



consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32881**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32883**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32884**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32888

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32889

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con*

particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32890**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32891**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32892**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32893**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta*

nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32894**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32895

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32896

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32897**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32898**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32899

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32900

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker*

e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32903

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32904

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32905

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32906

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32907

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32908

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32909

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta*



amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32910**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32911**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32912**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32913**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle*

imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### 1.32917

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32918

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32919

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32920**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32921**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32923**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*



di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32924**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32925

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32926

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32927

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32928**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32933**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32934**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32935**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32936**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32937**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32938**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32939**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*



imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32940**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32941**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32942**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32943**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32946**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32947**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32948**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32949**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32950**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*

sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32953**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.32954**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32955**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32956**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32957

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32958**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32959**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32961**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32962**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32963**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32964**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32965**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.32966

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32967

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32968**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.32969

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.32970

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.32971**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in*

regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32974**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32975**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32978**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32979**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32980**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32981**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32982**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per*

il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32984**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*



sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32985**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32986**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.32987**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.32988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.32989**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di*

tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.32990**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32991**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.32992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32993**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32994**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32997**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.32998**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.32999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33006

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33007

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33010

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33011

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33013**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33014

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33015

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33016**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33017**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33018

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33019

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33020

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33021

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33023**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33024**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33025**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33026**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione*

di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33032**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33033**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33034**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33035**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33036**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33038**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33039**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33040**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33045**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle*

imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33046**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33047**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33052**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33053**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33054**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33055

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33056

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33057**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33058

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.33059

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33061**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33062**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33063**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33064

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33065

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.33066**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33069**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33070**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33072

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con*

particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33073**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33074**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33078**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in*

corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33079**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33080**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33088**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33089**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*

imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*

assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33094**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33095**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33096**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33097**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33102**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33103

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33104

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33106**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33110**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al*



Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33111**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33112

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33113

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami*

vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33114**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33115**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33116

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33117

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33118

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33119

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33120

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33121

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di*

tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33123**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33124**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.33125

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33126

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33127

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33131**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33132**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33133**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33134**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33135**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33136**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33137**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo*

e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*



prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33145

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33146

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33148**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33149**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33150**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33154**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33155

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33156

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le*



imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33157**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33158**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33163

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33164

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33165**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33172**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33173**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33174**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33175**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33176

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33177

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33183**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33184**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker*

e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33185**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33186**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33189**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33190**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33191**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33192**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33193**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33194**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33195

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33196

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33197

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33198**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33199**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33200**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare*

la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33201**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*



dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.33203

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33204

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33205

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33206**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33207**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33208**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33209**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33210**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33211**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33212**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33213**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33214**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33215**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33216

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33217

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33218**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33219**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33220**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33221**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33222**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33226**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33227**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33228**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33229

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33230

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*



all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33231**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33232**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare*

la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33233**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33234**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve*

essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33235**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33236**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33237**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33238**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33240

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33241

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33242**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33243**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33245**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33246**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33248**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33249**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33250**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33251**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33252**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33253

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33254

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33255**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33256

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33257

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33258

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33259**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33260**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*



con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33261**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33262

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33263

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33264

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del*

mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33265**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33266**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*

autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33267**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33271

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33272**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33273**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33274**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33275**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*



avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33276**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33277**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33278**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33279**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33280**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33281**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33282**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33283**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33284**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33285**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33286**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33290**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33291**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*



funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*

sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33303**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33304**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33305**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33306**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che*



esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33307**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33308**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33309**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33310**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33312**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33313

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33314**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33316**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33317**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33318**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33319**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33320**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33321**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*



divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33324**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33325**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33326**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33327**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con*

particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33332**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33333**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33334**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33335**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33336**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33337**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33338**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33339**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33340**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33342**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33343**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33344**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33345**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33346**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33347**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33348**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33349**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33350**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33351

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33352

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le*



imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33353**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33354**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle*

imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33355

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33356

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33357

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33359**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33360**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di*

tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33363**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33364**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33365**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33366**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33367**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33369**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33370**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33371**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33372

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33373

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33374**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33375**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33376**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33377**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33378**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33379**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33380**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33383**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33384

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33385

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33389**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33390**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati*

e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*



intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33402**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33403**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

#### **1.33404**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.33405**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33406**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33407**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33408**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33409

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33410

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33411

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad*

essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33412**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33413**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33415

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33416

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33418**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra*

imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33419**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33422

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33423

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33424

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33425**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33428**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33429

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33430

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33431

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33432

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33433

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33434

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33435**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33436**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33437**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33439

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33440

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33441

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33442

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33443

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33444**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33445**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*



**1.33446**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.33447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33448

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33449

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33451**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33452

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33453

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33454

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33455

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33456**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33457**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33460

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33461

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*



dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33462**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33463**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33464**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33465**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33472

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33473

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.33474**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.33475**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei*



confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33476**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33477**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33480**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33481**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33482**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33483**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33484**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33485**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33486**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.33488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*



correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33491**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.33492**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33493

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33494

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33495**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33496**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in*

regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33498**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33499**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33505

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33506

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33507

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33510**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33511**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33513**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*

con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33514**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33515

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33516

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33517

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33518

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33519**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*



avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33522**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33523**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33524**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie,*

disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33525**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33526**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33527**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33528**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33529**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33530**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33531**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33533

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33534

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33536

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33537

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli*

organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33540

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33541

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33542**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33543**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33544**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33545**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33546**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33547**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33548**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.33549**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33550**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33551**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33552**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33553**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33554**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33555

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.33556

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33559

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33560

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra*

imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33562**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.33563

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*



sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33566**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33567**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33568**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33569

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33570**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33571**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33572**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33573**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33574

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33575

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33576**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33577**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33578**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33579

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33580

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*



intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33582**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33583**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33584**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

**1.33585**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33586**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33587**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33590**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33591**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33594**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33595**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33596**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33597**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33599**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33600**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33602

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33603

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.33604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.33605**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33606**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33607**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».

### **1.33608**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33609**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33612**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33613**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33614**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33616

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33617

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33620**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33621**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33622**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33623**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33625**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33626**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33628

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33629

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33630**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33634**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33635**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33636**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33637**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33638**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33639**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto*

che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33640**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33641

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33642

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.33643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33644**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33645**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33646**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33647**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33648**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33649

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33650

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.33654**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.33655**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33656**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33657**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33659

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33660

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33661**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33662**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33663

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33664

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33668

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33669

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi*

e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33671**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33672**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei*



comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.33673**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33674**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33676**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33677**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33678**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33679**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le*

regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33682**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33683**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33684**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33685**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33686**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33687**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33688

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33689

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di*

dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.33694**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.33695**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di*

Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33696**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33697**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33700**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33701

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33702

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*



verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33704**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».

### **1.33705**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33708**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33709**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione*

dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33712**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33713**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33714**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33715**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33716**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33717**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33718**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33719**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*



finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33723

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33724

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33725

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33726**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33727

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33728

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33729

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33730

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33732**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33733**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33734

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33735

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33736

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33737

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.33738

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33739

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33741**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33742**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33743**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33744**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33745**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33746**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33747**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33748**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.33750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33753**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33754**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33755**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con*

particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33756**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33758**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33760**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33761**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33762**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33763**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33764**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33765**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33766

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.33767

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33768

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33769**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33770

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33771

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33772

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33773

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33775**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33776**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33777**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33778** Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33779

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33780

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*



dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33781**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33783**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33784**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33785**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33786**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33787**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33788**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33789**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33791**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33792**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33793**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33794**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33795**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33796**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33797**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.33800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33801**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33802**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33803**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33804

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33805

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33806**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33807**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33808**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33809**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33810**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33811

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33812

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33813**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33815

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33816

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33817**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33818**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33819**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33820**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33821**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33822**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33823**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33824**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*



prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33826**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33827**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33829**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33830**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33831**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere*

al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33832**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33833

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33834

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33835**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33836**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33837**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33839**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33840**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*



quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33841**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.33842**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33843**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33844**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33845**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33847**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33849**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33850**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33851**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33852**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33853**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

**1.33854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33855**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*



prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33856**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento*

che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33863**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti*

ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.33872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.33873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33875**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.33876**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33880

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33881

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*

libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33883**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.33884**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*



finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33888**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33889**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.33890**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33891**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33892**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33893**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33894**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33895**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33896**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33897**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33898**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33899**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33900**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33903

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33904

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33905**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33906**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della*

Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33907**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33908**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33909**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33910

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33911

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33912**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33913**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*



nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33917**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33918**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33919**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33920

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33921

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33923

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33924

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33925**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33926**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33927**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33928**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*



notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33933**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33934**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33935

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33936

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33937**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33938**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.33939**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33940**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33941**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33942**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33943**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### 1.33946

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33947

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33948

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33949

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.33950**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.33952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33953**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33954**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33955**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33956**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33957**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33958

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33959

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33961**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33962**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33963**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33964**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33965

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33966

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33967**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33968**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33969**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33970**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33971**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.33972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33974

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33975

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*



”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell’impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; disciplinare l’informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33978

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33979

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33980

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33981**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.33982**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33984**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.33985**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33986

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33987

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33989

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33990

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



**1.33991**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33993

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.33994

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.33995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.33996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.33997**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.33998**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.33999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34006**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34007**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34010**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34011**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.34013**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34014**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34015**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34016**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34017**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34018**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34019**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34020**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34021**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*



gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34023**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34024**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34025

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34026

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.34028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.34029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34032**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34033

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34034

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34035**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34036**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34038

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34039

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34040**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34045**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34046**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34047**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*

direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34052

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34053

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34054

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34055

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34056**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34057**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34058**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34059**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34061**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34062**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34063

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34064

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34065

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.34066

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34069

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34070

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34072**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34073

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34074**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34078**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34079**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34080**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*



alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.34084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34088**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34089**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34094**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34095**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34096**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34097**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a*



disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34102**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34103**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34104**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34106**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34109

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34110

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi*

e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34111**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34112**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34113**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34114**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34115**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34116**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di*

Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34117**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34118**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34119**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34120**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34121**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34123**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34124**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*

autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34125**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34126**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34127**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34131

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34132

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34133**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34134**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34135**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34136

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34137

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*



collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34145**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34146**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».

### **1.34148**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34149**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34150**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a*

disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34154**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34155**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34156

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34157

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.34158**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34163**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34164

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34165

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese*

che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a*

disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34172**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*



revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34173**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34174**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34175**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34176**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34177**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti*

sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34183**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34184**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34185**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.34186**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.34187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34189

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34190

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34191

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34192

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34193**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34194**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.34195

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34196

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34197**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34198**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34199

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34200

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*



proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34201**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34203**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34204**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34205**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34206**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34207**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34208**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34209

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34210**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34211**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34212**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34213**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34214**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34215**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34216

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34217

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34218

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34219

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34220**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34221**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34222**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34226**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34227**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34228

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34229

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34230**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34231**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*



quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.34232

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34233

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34234**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34235**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34236**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34237**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34238**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34240**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34241**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34242**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34243**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34245**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.34246**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34248**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34249**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34250

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34251

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34252

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34253

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34254**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34255

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34256

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34257**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34258**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34259**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34260**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34261**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34262**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34263**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34264**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.34265**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34266**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34267**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34271**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34272**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34273**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34274**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34275**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34276**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34277**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*



territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34278**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34279**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34280

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34281

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34282**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34283**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34284**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34285

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34286

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese*

quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34290

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34291

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le*



imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34303

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34304

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34305**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34306**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*



alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34307**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34308

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34309

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34310**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in*

corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34312**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34313**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34314**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34316

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34317

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34318**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34319**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34320**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34321**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in*



regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34324**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34325

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34326

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34327**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34332**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34333**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34334**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34335**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34336

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.34337

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34338

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34339

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34340**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34342**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34343**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34344**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34345**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34346**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34347**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34348**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34349**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34350**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34351**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere*

al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34352**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34353**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*



funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34354**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34355**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34356**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34357**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34359

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34360

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34363**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34364**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34365**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34366**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34367**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*



funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34369**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34370

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34371

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34372**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34373**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*

imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34374**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34375**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.34376**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34377**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34378**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34379**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34380**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34383**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34384**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34385**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34389**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34390**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno*

precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*



trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34402**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34403**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34404**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34405**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34406**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34407**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34408**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34409**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34410**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34411**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34412**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34413**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34415**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34416**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34418

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34419

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34422**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34423**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34424**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34425**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34428**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*



avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34429**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34430**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34431**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34432**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.34433

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34434

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34435

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34436**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34437**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34439**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34440**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34441**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono*

tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34442**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34443**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*



assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34444**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34445**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34446**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34448**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34449**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34451**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34452**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34453**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34454**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34455

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34456

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34457**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*



riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34460**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34461**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34462**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34463

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34464**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34465**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34472**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad*

essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.34473

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34474

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34475

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*

Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34476**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34477**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34480**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34481**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34482

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34483

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34484

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34485

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34486**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34491**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34492**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34493**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34494**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34495**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34496**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34498**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34499**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34505**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*



direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34506**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34507**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34510**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34511**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le*

regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34513**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34514**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al*

Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34515**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34516**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34517**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34518**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34519**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34522

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34523

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34524**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34525**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34526**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34527**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34528**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34529

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34530

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34531**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.34533

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*



competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34534**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34536**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34537**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34540**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34541**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34542**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34543**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34544**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta*

nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34545**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34546**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34547

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34548

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34549

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34550**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34551

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34552

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34553

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34554

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.34555**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34556**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento*

che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34559**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34560**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*



e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34562**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34563**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34566**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34567**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34568**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34569**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34570**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34571**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34572**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34573**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34574**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34575**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*



normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34576**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34577**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34578**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34579

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34580

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34582**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34583

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34584

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34585

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34586

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34587**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34590**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34591**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34594**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34595**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34596**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34597**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di*

stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34599**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34600**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34602**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34603**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34605**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34606**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34607**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34608

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34609

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34612

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34613

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34614

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34616

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34617

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.34618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34620**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34621

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34622

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34623

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare*

ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34625**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34626**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34628**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34629**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34630**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.34633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34634**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34635**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34636**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34637**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34638**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*



sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34639**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34640**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34641**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34642**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34644**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34645**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34646**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34647**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34648

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34649

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34650**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*



intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34654**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano,*

comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34655**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34656**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34657**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34659**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34660**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34661**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34662

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34663

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34664**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in*

regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana*



attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34668**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34669**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34671**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitate le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34672**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34673**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34674**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34676

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34677

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34678**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34679**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34682**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34683**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese*



quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34684**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34685**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34686**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione*

della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34687**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34688

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34689

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34694

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34695

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34696**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34697**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*



imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34700**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34701**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34702**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34704

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34705**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34708**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34709**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34712

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34713

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti*



degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34714**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34715**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34716**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.34717

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari*

sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34718**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34719**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34723**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34724**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34725**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34726**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34727**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



**1.34728**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34729**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34730**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34732**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34733**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34734**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34735**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34736**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34737

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34738

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in*

corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34739**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34741**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34742**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.34743**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.34744**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34745**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34746**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34747

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34748**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34753**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34754**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34755**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34756**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.34758

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34760**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34761**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34762**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34763**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34764**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34765**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34766**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34767**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34768**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34769**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.34770**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34771**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34772**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34773**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34775**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34776**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34777**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34778**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34779**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34780**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34781**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34783

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34784

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34785

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34786**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34787**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*



indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34788**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34789**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione*

preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34791**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34792**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34793**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.34794**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34795**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34796

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34797

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34801**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34802

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34803

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34804**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34805**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34806**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34807**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34808**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34809**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34810**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34811

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34812

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34813**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese*

quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34815**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34816**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34817**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese*



quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34818**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34819**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34820**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34821

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34822

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34823

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34824

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.34826**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.34827**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34829**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34830**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34831**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34832**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*



imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34833**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34834**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34835**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34836**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34837**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34839**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34840**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34841**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34842

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34843

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34844**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34845**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker**

e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34847**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*



quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34849**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34850**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34851**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34852**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34853**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34855**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34856**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*



soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34863**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*

con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.34867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34875**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34876**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34880**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34881**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34883**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34884**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34888

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.34889

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34890

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34891

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di*

dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34892**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34893

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34894

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34895**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34896**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34897**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34898**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34899**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34900**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34903**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.34904

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34905

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34906

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34907

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34908

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34909**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34910

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34911

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.34912

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34913

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34917**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34918

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34919

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*



assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34920**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34921**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34923**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34924**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34925**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34926**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34927**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34928**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34933**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.34934**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34935**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34936**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.34937

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34938

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34939

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34940**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34941**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34942

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34943

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire*

la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34946**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34947

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34948

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34949**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34950**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*

autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34953**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34954**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34955**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34956**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad*

essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34957**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34958

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34959

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34961**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34962**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34963**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.34964**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.34965**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34966**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34967**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.34968**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34969**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34970

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34971

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono*

tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34974**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34975**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34978**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34979**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34980**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*



con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34981**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34982**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34984**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.34985**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34986**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34987**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.34988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34989

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34990

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34991**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34993

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.34994

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.34995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell’impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l’informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*



riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.34997**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.34998**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.34999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza*

ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese*

e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35006**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35007**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35010**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*



rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35011**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.35013

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35014

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35015

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35016

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35017

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35018**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35019**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35020**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35021**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35023**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35024**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*



imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35025**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35026**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35032

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35033

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35034**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35035

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35036

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35038**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35039**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35040**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35045

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35046

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*

assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35047**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono*

incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35052**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di*

Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35053**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35054**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35055**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35056**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35057**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35058**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35059**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35061**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35062**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35063**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35064**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35065**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35066**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*



alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35069**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35070**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri*

aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35072**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35073**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35074**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35078

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35079

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*

assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35080**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*



quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.35084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.35085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35088**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.35089**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.35091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35094**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35095**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35096**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35097**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.35098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35102**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35103**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35104**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli*

organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35106**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35110**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35111**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35112**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35113**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35114**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35115

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35116

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35117**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.35118**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35119**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35120**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35121**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35123

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35124

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35125**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35126**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35127**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35130

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35131

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35132

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35133

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35134

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35135

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35136

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35137

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35145**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*

e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».

### **1.35146**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35148

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35149

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35150**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35154**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35155**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35156**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35157**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35158**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l’imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell’impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l’informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ”supplementare”); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35163

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35164

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35165**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35172

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35173

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35174

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35175

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35176**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35177**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*



divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di*

controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35183

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35184

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle*

imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35185**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35186**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese*

operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35189**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35190**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35191

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35192

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35193**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35194**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35195**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35196**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35197**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35198**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35199**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35200

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35201

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35203**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35204

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35205

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35206

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35207

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35208

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35209

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35210**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35211

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35212

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35213**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35214**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle*

imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35215**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35216**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35217**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35218

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35219

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35220

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35221

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35222**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35226

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35227

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35228**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35229**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35230**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35231**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35232**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35233**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35234

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35235

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*



vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35236**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35237**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli*

altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».

### **1.35238**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35240**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35241**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35242**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35243**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35245**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35246**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35248**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35249**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35250**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35251**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35252**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35253**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35254**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35255

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.35256

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35257**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35258**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35259**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35260**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35261**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35262**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35263**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35264**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.35265

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35266

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35267

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*



l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35271**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35272**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35273

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35274

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35275

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35276**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35277**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35278**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35279**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35280**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35281**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35282**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35283**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*



intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35284**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35285**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con*

particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35286**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35290**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35291**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono*

incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*



italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35303**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35304**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35305

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35306

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35307**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35308**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35309**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35310**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35312**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35313

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35314

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*



gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35316**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*

assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35317**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35318**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35319**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35320**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35321**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35324**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35325

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35326

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35327**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### 1.35332

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35333**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35334**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35335**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35336**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35337**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35338**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35339**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35340**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*

Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35342**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35343**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.35344**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35345

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35346

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli*



organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35347**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35348**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35349

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35350

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35351**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35352**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35353**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35354**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35355**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35356**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35357**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.35359**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35360**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo,*

i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle*



imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35363**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35364**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35365**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35366**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35367**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35369**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35370**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35371**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35372**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35373

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35374

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35375**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35376**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35377

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35378

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di*



tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35379

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35380**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35383**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35384**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35385**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35389

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35390

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo,*

i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*



normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35402**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35403

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35404

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti:*

delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35405**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35406

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35407

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.35408

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35409

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35410

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35411**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35412**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35413**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35415**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35416**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35418**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35419**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei*



quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese,*

degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35422**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35423**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35424**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35425**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35428

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35429

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35430

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35431

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35432**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35433**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35434

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35435

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



**1.35436**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35437**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35439**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35440**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35441**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35442**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35443

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35444

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35445

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35446**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35448**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35449**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra*

imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35451**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35452

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35453

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35454

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35455

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35456

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35457

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35460**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35461**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35462**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35463**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*

assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35464**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35465**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35472**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35473**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.35474**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35475**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35476**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35477**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35480**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35481**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35482**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati*



e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35483**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35484**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35485**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35486**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35491**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35492**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35493**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.35494**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35495

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35496

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35498**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35499**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».

### **1.35505**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35506**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della*

Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35507**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35510**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35511**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti*

tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35513**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35514**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare*



riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35515**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35516**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35517**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35518

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35519

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35522**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.35523**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35524**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35525**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35526

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35527

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35528

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35529

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35530

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le*



competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35531**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35533**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35534**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti*

delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35536**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35537**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35540**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35541**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35542**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35543**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35544**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35545**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35546**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35547**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35548**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35549**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35550**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35551**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35552**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35553**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35554**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35555**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35556**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*

assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35559**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35560**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*



''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35562**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35563**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35566

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35567

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35568

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35569

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35570

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35571

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35572

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35573

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*

rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35574**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35575**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*



riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### 1.35576

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35577

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35578

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35579

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di*

stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35580**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35582

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35583

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35584**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35585**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35586**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35587**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35590**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35591**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta*



nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35594

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35595

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35596

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35597

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35599**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35600**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni*

e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35602

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35603

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35605**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli*



assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35606**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35607

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35608

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35609**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35612**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35613**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35614**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35616**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35617**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*



vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35620**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35621**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti:*

delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35622**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35623**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35625**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35626**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35628**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35629**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35630**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35634**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35635

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35636

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35637

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35638

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un*

altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35639**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35640**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35641**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35642**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35644

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35645

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35646

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35647

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35648**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.35649**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*



all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35650**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35654**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35655**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35656**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35657**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

**1.35659**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35660**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35661**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35662**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35663**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35664**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei*



confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35668**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35669**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35671**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35672**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35673**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35674**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35676**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35677**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35678**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.35679**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*



alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35682**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35683**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35684**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35685**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35686**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35687

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35688

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*

Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35689**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35694**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35695**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35696**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35697**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.35698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35700**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35701**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35702**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.35703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35704**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35705**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad*

essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35708**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35709**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35712

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35713

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35714

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35715

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35716**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35717**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35718**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35719**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra*

imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35723**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35724**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.35725

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35726

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*



i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35727**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35728**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35729**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35730**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in*

corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35732**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35733**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35734**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*

libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35735**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35736**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35737**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35738**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35739**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35741**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35742

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35743

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35744

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35745

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35746**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35747**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35748**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35753**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35754**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35755**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35756**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*



alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35758**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società*

di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35760**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35761**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35762**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35763**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35764**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35765**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.35766**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35767**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35768**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35769**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35770**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento;*

garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35771**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35772**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti:*

delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35773**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35775

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35776

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi*

e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35777**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35778**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35779**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35780**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35781**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35783**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35784**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35785**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35786**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35787

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35788

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35789**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*



nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35791**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35792**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35793

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35794

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35795**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35796**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento;*

garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35797**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35801**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35802**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35803**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35804**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35805**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35806

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35807

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35808**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35809**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35810**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35811**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35812**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35813**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35815**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35816**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35817**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35818**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35819**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35820**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35821**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35822**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35823**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

#### **1.35824**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.35825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35826**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35827**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35829**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35830**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35831**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35832**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35833**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35834**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato*

italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35835**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35836**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*



trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35837

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35839**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35840**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35841**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35842

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35843

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35844

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35845**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35847**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.35849

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35850

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35851

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese*

quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35852**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35853**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

#### **1.35854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35855

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35856

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione*

preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.35862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35863**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.35869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35875**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35876**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.35878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35880**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35881**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.35882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35883**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35884**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35888**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35889**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35890**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35891**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35892**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35893**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35894**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35895**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35896**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.35897

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35898

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.35899**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35900**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35903**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*

imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35904**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35905**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione*

di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35906**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35907**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle*

imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35908**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35909

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35910

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35911**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35912**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari)*



e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35913**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35917**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35918**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35919**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35920**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35921**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35923**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35924**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35925**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35926**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35927**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35928**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35933

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35934

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35935**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35936**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35937**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35938**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35939**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35940**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35941**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35942**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35943**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*



e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35946**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35947**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35948**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.35949**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35950**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35953**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35954**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35955**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35956

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35957

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35958**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.35959**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la*



comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35961

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35962

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35963**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35964**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35965**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35966**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*

consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35967**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35968**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.35969**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35970**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35971**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35974**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*



verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35975**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35978**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35979

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35980

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35981**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35982**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker*

e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35984**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35985

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.35986

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35987**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.35988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.35989**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.35990**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.35991**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35993**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.35994**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35997**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.35998**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.35999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36006

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36007

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36010**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36011**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36013**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36014**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36015**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36016

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36017

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36018**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36019**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36020**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36021**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36023**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36024**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36025**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36026**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36032**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36033

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36034

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di*

stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36035**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36036**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### 1.36038

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36039**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36040**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36045

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36046

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36047**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari*



sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36052**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36053

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36054

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36055**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36056

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36057

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36058**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36059**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36061**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36062**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36063**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36064**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36065**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*



assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36066**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36069**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36070**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36072**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36073**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.36074**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.36075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36078**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36079

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36080

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.36081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.36083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36088**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36089**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36094**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36095**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36096**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.36097**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36102**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36103**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36104**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in*

corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36106**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36110**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36111**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36112**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*



comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36113**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36114**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36115

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36116

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36117**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36118**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36119**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36120**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36121**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36123

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36124

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36125**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36126**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese*

operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36127**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*



funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36131**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36132**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36133**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36134**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36135**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36136**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36137**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori*

generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36145**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*



dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36146

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36148**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36149

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36150

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36154

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36155

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36156

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36157

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.36158**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*



rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.36163**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36164**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36165**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36172**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36173**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36174**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36175**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36176**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36177**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36183

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36184

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36185**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36186**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*



libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36189**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36190**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36191**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36192**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36193**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36194**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.36195**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36196**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36197

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36198

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36199**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36200**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36201**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36203**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36204**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.36205**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36206**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36207**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36208**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36209**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36210**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36211**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36212**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36213

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36214

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36215

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36216

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36217

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36218

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36219**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36220**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*



alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36221

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36222**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36226**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36227

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36228

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36229

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36230

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36231

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36232

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36233

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36234**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36235**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36236**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*



prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.36237

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36238**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*

imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36240**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36241**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori;*

assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36242**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36243**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36245

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36246

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36248**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36249**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36250**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36251**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la*

comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36252**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36253

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.36254

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36255**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36256**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36257**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36258**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36259**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36260**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36261

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36262

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.36263**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36264**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36265**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36266

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36267

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36271**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36272**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la*

radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36273**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36274**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36275**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36276

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36277

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36278

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36279

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36280

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36281

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36282**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36283**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36284**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36285**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36286**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36290**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36291**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*



rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi*

e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36303**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36304**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36305**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36306**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36307

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36308

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36309

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36310

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36312**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36313**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36314**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36316

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36317

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento*

che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36318**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36319**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36320

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36321

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



### **1.36322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36324**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36325**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36326

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36327

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36332**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36333**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36334**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36335**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36336

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36337

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei*



rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36338**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36339**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36340**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36342**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36343**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36344**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36345**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36346**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36347**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36348**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36349**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36350**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36351**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36352**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei*

comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36353**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36354

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36355

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*

Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36356**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36357**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36359**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36360**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36363**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36364**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36365**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36366

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36367

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36369

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36370

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36371

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36372**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36373**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.36374

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36375**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36376**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36377**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36378**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36379**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36380**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36383**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36384**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di*



dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36385**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36389**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36390**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*

con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*



comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36402**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36403**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36404**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36405**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36406**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36407**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36408**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36409**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36410**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36411**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36412**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36413**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36415**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*



l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36416**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36418**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36419**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36422**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36423

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36424

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese*

e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36425**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*

normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36428**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36429**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36430**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36431**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*



operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36432**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36433**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36434**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36435**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36436**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36437**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36439**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36440**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36441**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36442**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36443**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36444**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36445**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36446**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*



diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36448**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36449**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36451**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36452**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36453**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36454**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36455**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36456**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36457**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*

delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36460**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36461

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36462

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*



imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36463**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36464**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36465**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36472**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36473**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36474**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36475**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36476

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36477

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*



i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36480**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36481**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36482**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36483**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36484**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36485**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36486**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36491**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36492**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica*



normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36493**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36494**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36495**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36496**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36498

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36499

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36505**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36506**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36507**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*



patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36510**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*

Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36511**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36513

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36514

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36515**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36516**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36517**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36518**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36519**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36522**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36523**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36524**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36525**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36526**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36527**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36528**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36529**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e*

indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36530**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36531**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36533

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36534

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36536**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*



dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36537**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36540**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36541**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36542**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36543**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.36544**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36545**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36546**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36547**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36548**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati*

e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36549**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36550**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*



''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36551**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36552**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36553

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36554

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36555**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36556**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36559**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36560**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36562

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36563

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli*



assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36566**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36567

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36568

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36569**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36570**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36571**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36572**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36573**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36574**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo*

con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36575

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*

libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36576**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36577**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36578**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36579**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### **1.36580**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36582**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36583**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36584**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36585**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36586**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.36587

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36590**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36591**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36594**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36595**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36596**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36597**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36599**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36600**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere*

messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36602**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36603**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36605

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36606

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36607**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36608**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36609**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36612

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36613

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36614**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36616

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36617

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le*

regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36620**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36621**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36622**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36623**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*

gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36625**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36626**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*



alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36628**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36629**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36630**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36634**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36635**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36636**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36637**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36638**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36639**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36640**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36641**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36642**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre*

alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36644**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari*



sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36645**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36646**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36647**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36648**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36649**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36650**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali*

imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*

autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36654**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36655**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36656

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36657

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.36659**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

**1.36660**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di*



libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36661**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36662**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36663

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36664

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36668**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36669**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36671**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36672**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento*

che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36673**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36674**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati*



e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36676**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36677**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36678**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36679**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36682

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36683

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36684

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36685

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36686**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36687**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36688**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36689**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il*



consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36694**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte*

le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36695**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36696**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36697**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36700**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36701**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36702**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36704**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36705**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la*



comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36708**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36709**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36712

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36713

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36714**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36715**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36716**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36717**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36718**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36719**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*



sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36723**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una*

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36724**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36725**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36726**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36727**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36728**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36729**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36730**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36732**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36733**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36734**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36735

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36736

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e*



assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36737**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36738**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36739**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.36741**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36742**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36743**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36744**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36745**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36746

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36747

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36748**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli*

organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*



intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.36752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36753**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36754**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36755**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36756**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36758**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36760**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36761**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36762**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36763**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36764**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*

verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36765**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36766**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato*

assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36767**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36768**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36769

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36770

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36771**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.36772**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le*

regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36773**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36775

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36776

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36777**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36778**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36779**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36780**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36781**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36783**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36784**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*



sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36785**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36786**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la*

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36787**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36788**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36789**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36791**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36792**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36793**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36794**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36795

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36796

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36797**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*



all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36801**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36802

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36803

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità*

del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36804**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36805**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36806**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36807**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36808**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.36809**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36810

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36811

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36812

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36813

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*



osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36815**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36816**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36817

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36818

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36819

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36820

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36821**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36822**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36823**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36824**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36826**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.36827**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.36828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36829

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36830

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti*

sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36831**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36832**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36833**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36834**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36835**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36836**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36837**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36839

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36840

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36841**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.36842**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36843

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36844

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36845

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36847**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36849**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36850**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36851

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36852

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36853**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36855**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36856**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*



r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36863**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*



proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36875**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36876**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

**1.36878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

**1.36880**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36881**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36883

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36884

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*

direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36888**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36889**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



**1.36890**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.36891**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36892

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36893

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36894**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36895**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36896**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36897**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e*

notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36898**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36899**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36900**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36903**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36904**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36905**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*



riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36906**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36907**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36908**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36909**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36910**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36911**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36912**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36913**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.36915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36917

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36918

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36919**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36920**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi*



amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36921**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza*

ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36923**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36924

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36925

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36926**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36927**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori;*

assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36928**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli*

sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36933**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36934**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36935**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*



di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36936**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36937**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36938**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36939**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36940

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36941

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di*

tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36942**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36943**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione*

sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.36946

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36947**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.36948**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36949

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36950

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di*



controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36953

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36954

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati*

e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36955**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36956**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36957**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36958**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36959**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36961**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36962

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36963

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36964

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36965

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.36966

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36967

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36968

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36969

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36970**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36971**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.36972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36974**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.36975

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36978

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36979

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*



assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36980**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36981

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36982

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36984**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36985**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36986**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36987**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.36989

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36990

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36991

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36993**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei*



gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36994**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.36995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.36996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36997

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.36998

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.36999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37006**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37007**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37010**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37011**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37013**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37014**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37015**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37016**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37017**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37018**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37019

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37020

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37021**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*



riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37023**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37024**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37025**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37026**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.37029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37032**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37033**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37034**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della*

collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37035**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37036**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37038

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37039

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37040

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37045**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37046

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37047

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37052**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.37053**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37054**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37055**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37056**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.37057**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37058**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37059**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37061**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37062**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37063**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37064

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37065

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37066

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.37069**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37070**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37072**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37073

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37074

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*

territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37078**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37079

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37080**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37081**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37082**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37083**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel*



territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37084**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37085**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37086**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37087**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37088**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37089**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*

amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37090**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37091**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività*

svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37092**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37093**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.37094

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37095

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37096**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37097**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37098**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37099**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*



convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37101**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37102

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37103

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.37104**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37105

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37106

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37107**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37108**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37110

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37111

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37112

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37113

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*



puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37114**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37115**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37116**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37117

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37118**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37119**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37120**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37121**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37123**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37124**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37125**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37126**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37127**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37128**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*

l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37129**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*



contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37131**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37132**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37133**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37134**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37135**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37136**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

**1.37137**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37138**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37139**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37140**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37141**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37142**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37143**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37144**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37145**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37146**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*



dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37147**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37148**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37149**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37150**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37151**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37152**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37153**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37154**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37155**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37156**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37157**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37158**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore*

assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37159**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37160**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*



avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37161**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37162**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta*

amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37163**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37164**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37165**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37166**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli*

altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37167**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37168**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37169**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37170**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37171**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37172**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37173**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37174**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37175**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37176**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*



richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37177**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker**

e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37178**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37179**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta*

amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37180**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37181**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37182**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37183**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37184**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37185**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37186

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37187**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37188**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37189**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37190**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in*



corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37191**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37192**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37193**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37194**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37195

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37196

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e*

la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37197**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37198**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37199**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37200**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37201**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37202**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37203**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37204**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37205

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37206

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37207**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37208**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37209**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37210**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37211**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37212**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37213**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37214

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37215

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*

sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37216**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37217**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37218**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37219

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37220

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37221

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37222

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti:*

delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.37223**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37224**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37225**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37226**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37227**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di*

natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37228

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37229**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.37230**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37231

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37232

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37233**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37234**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37235

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37236

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37237

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.37238

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37239**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37240**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37241

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37242

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37243

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37244**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37245**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37246**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37247**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37248

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37249

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario*

incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37250**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37251**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37252

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37253

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37254

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37255

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche*

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37256**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37257

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37258

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37259**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37260**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37261**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37262**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37263**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*

direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37264**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37265**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37266**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37267**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37268**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37269**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*



riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37270**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37271**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37272

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37273

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37274**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37275**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.37276

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37277

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37278**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37279**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37280**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37281**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37282

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37283

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37284

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37285

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.37286**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37287**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37288**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37289**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37290

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37291

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon*

funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37292**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37293**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37294**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37295**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37296**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37297**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37298**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37299**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37300**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.37301**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37302**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37303

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37304

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37305**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37306**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37307**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37308

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37309

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37310**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37311**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37312**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37313**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37314**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37315**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese*



e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37316**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37317**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37318

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37319

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37320**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37321**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37322**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37323**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37324

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37325

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37326**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37327**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37328**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37329**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37330**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37331**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37332**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37333

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37334

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37335

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37336

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37337

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37338

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37339

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37340

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli*

organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37341**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37342**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37343

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37344

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37345

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37346

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle*



imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37347**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37348**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37349**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37350**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37351**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37352

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37353

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37354**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37355**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37356**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37357**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37358**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37359**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37360**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37361**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*



alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37362**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37363

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37364

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37365

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37366

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37367

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37368**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37369

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37370

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37371**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37372**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37373**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

**1.37374**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37375

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37376

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



**1.37377**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37378**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37379**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*

autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.37380**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37381**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37382**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37383**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37384**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37385**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro*

collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37386**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37387**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.37388**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37389**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37390**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37391**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37392**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37393**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*



riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37394**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37395**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,*

all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37396**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37397**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37398**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37399**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37400**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37401**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i*

direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37402**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37403**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37404

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37405

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37406**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.37407**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37408

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37409

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



**1.37410**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37411**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37412

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37413

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37414**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37415**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37416**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37417**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37418**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37419**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37420**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37421**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37422**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37423**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37424

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37425

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.37426**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37427**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37428**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37429**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37430**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37431**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37432**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37433**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.37434**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.37435**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37436**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di*

assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37437**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37438**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37439**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37440**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*



tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37441**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37442**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37443**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37444**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37445**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37446**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37447**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37448

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37449

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37450**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37451

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37452

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37453**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37454**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali*



l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37455**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37456**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37457**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37458**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37459**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37460**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37461**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37462**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37463**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità*

alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37464**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37465**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle*

imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37466**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37467**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37468**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37469**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.37470**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37471**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37472**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37473**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37474**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.37475**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37476**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37477**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37478**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37479**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37480

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37481

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37482

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37483

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37484**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37485**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*



sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37486**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37487**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37488**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37489**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37490**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37491

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### 1.37492

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37493

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37494**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti*

degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37495**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37496**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37497**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37498**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37499**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37500**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*



quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37501**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione* quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37502**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37503**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37504**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37505**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37506**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37507**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37508**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37509**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37510**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37511**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37512**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37513**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37514**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37515**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37516**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il*



consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37517**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37518**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di*

assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37519**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo*

r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37520**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37521**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37522

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37523

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37524

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37525

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37526

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37527

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta*

vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37528**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37529**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37530

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37531

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e*



verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37532**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37533**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana*

attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37534**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37535**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37536

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37537

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37538**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37539**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37540**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37541**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37542**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37543**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.37544**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37545**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37546**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37547**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione*



Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37548**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37549**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37550**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37551**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37552**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37553**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare*

nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37554**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37555**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i*

componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37556**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37557**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per*

il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.37558**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37559

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37560

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*

assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37561**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37562**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*



finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37563**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37564**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37565**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37566**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli*

organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37567**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37568**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37569**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37570**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione*

quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37571**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37572**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37573**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37574**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare*

l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37575**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37576

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37577

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*



l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37578**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37579**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37580**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37581**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per*

i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37582**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37583**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*

dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37584**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37585**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37586**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37587**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37588**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37589**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37590

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37591

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37592**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37593**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione*



delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

#### **1.37594**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

#### **1.37595**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37596**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese,*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37597**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37598**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37599

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37600

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo*

alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37601**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37602**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37603**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37604**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei*

conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37605**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37606**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37607**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37608**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nonché alle espressioni dei».*



### **1.37609**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37610**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37611**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37612**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37613

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37614

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del*

contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37615**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37616**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37617**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37618**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37619**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37620**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37621**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37622**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami*

vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37623**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37624**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37625

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37626

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37627**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37628**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della*

società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37629**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37630**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali*

delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37631**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37632**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano,*

comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37633**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37634**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di*

comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37635**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37636**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37637**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37638**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le*

competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37639**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37640

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37641

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli*

altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37642**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37643**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37644

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37645

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37646**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37647**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37648**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37649**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37650**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37651**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37652**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37653**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37654

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37655

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura*



autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### 1.37656

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*

applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37657**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37658**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37659**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37660**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37661**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37662**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37663**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le*

imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37664**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37665**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37666**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37667**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37668

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37669

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la*



trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37670**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37671**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37672

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37673

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37674**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37675**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37676**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

**1.37677**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37678

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37679

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37680**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37681**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta*

nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37682**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37683

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37684

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le*



imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37685**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37686**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano,*

comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37687**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37688**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente*

gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37689**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37690**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37691**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37692**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37693**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana*

attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37694**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37695**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37696

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37697

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37698**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37699**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37700**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*



Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37701**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*

dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37702**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37703**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37704**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37705**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul*

mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37706**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37707**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la*

proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37708**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37709**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37710**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37711**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il*

divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37712**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37713**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli*

intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37714

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37715

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37716

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37717**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37718**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37719**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo*

delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37720**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il*

puntale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37721**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37722**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37723**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37724

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37725

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di*

sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37726**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37727**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37728

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### **1.37729**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37730**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37731**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37732**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i*

componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37733**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37734**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.37735**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37736**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che*

esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37737

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37738**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37739**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario*

revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37740**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37741**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e*

all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37742**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37743**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti:*



delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37744**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37745

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37746

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare*

riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37747**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37748**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37749**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37750**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37751**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.37752**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37753**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e*

l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37754**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37755**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37756**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37757**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37758**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37759**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al*



consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37760**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37761**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37762

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37763

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37764

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37765

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37766

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37767

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37768

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37769**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37770**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37771**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37772**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37773

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.37774**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37775**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.37776**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli*

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37777

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37778

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37779

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli*

organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37780**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37781**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37782**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37783**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37784**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37785**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37786**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37787**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37788**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



**1.37789**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37790**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37791

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37792

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37793

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37794

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37795**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37796**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*

prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37797**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37798**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità,*

all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37799**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37800**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di*

contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37801**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37802**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37803**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### **1.37804**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37805**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per*

il ramo r.c. auto; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37806**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37807**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37808

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37809

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37810

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37811

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37812**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37813**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37814**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la*

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.37815**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37816**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e*

operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37817**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37818**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37819**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37820**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*



di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37821**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37822

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37823

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e*

nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37824**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37825**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37826

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37827

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37828**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37829**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei*

confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37830**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37831**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli*

altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.37832**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37833**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37834

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37835

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37836

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37837

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli*

intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37838**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37839**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37840**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37841

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37842

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i*

rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37843**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37844**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad*

osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37845**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37846**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### 1.37847

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37848**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37849**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*



sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37850**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37851**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37852

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37853

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore,*

l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37854**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37855**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37856**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37857**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37858**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno*

precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37859**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37860**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di*

trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37861**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37862**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37863

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37864**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37865**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese*



dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37866**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37867**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitate le competenze nei*

confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37868**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37869**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37870**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37871**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37872**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37873**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*

avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37874**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37875**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37876**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e*

riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

**1.37877**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.37878**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37879**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37880**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione*



dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37881**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37882**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37883

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37884

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37885**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37886**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.37887**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

**1.37888**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37889**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di*

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37890**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37891**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di*

intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37892**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37893**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37894**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37895**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37896**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37897**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta*



amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37898**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37899**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37900**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37901**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese*

alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».

### **1.37902**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37903**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri*

di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

#### **1.37904**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

#### **1.37905**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37906**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37907**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37908**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37909**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli*

intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37910**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37911**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37912**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37913**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il*



consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37914**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37915**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al*

Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37916**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37917**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37918**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37919**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37920**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37921**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto*

dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37922**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole*

di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37923**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37924**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37925**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37926**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37927

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37928

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi*



applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37929**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37930**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

**1.37931**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37932**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria,*

prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37933**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».*

### **1.37934**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37935**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37936**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37937**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37938**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37939**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37940**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37941**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37942**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo*

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».

### **1.37943**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37944**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le*



regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37945**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37946**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37947**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37948**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37949**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37950**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37951**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37952**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37953

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37954

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37955

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37956**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37957**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi*

e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37958**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37959**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento*

dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37960**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*



### 1.37961

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37962

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi*

sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37963**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37964**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati*

finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### 1.37965

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37966

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37967**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37968**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.37969**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37970**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37971**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del*

sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37972**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37973**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37974**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37975**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37976**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della*

Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37977**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37978**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di*



assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37979**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37980

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37981

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del*

consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37982**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37983**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37984

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### 1.37985

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi*

amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37986**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37987**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.37988**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

**1.37989**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra*

imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitate le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37990**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37991**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di*

riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37992**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37993**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a*



prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.37994**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37995**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività*

patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37996**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37997**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica*

italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.37998**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.37999**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); nonché alle espressioni dei».

### **1.38000**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38001**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

**1.38002**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38003**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi*

diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38004**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38005**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38006**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e*

sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38007**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in*



Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38008**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38009**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38010**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38011**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore;*

convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38012**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38013**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla*

competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38014**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38015**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38016**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il*

consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38017**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38018**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38019**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la*

Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38020**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38021**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese*

di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38022**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*



### 1.38023

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.38024

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.38025

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.38026

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro*

collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38027**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38028**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza*

''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38029**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza ''supplementare''); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38030**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38031**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38032**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38033**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38034**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38035**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai*

soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38036**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38037**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38038**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38039**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore,*



avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38040**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38041**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38042**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38043**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38044**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.38045**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.38046**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri*

operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».

### **1.38047**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38048**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di*

revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38049**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38050**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle*

attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38051**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38052**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38053**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.38054**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni*



assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38055**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38056**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.38057**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

**1.38058**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo,*

i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38059**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38060**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### 1.38061

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### 1.38062

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; nonché alle espressioni dei».*

**1.38063**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; nonché alle espressioni dei».*

**1.38064**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); stabilire le regole di comportamento che le*

imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38065**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38066**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel*

rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38067**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli*

intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38068**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38069**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi*



amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; vigilare nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38070**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38071**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano*

ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38072**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38073**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); esercitare la vigilanza sul settore assicurativo con poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello sviluppo economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa); trasmettere al Parlamento e al*

Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; disciplinare l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; stabilire le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti e verificarne il puntuale adempimento; nonché alle espressioni dei».

### **1.38074**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; tutelare gli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38075**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: esercitare con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».*

### **1.38076**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la*

richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa); ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; esercitare le competenze nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore; nonché alle espressioni dei».

### **1.38077**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all'espressione dei», con le seguenti parole: «e anche all'espressione di pareri sulle decisioni espresse dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al fine di: ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato; trasmettere al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema; vigilare nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (cosiddetta vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, *broker* e loro collaboratori); tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto; nonché alle espressioni dei».*